Spa Autovie Venete
23/08/2021 Atti/4913

S.p.A. AUTOVIE VENETE
DETERMINA A CONTRARRE
ex art. 32 comma 2 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50

OGGETTO: Fornitura di materiale per il ripristino delle scorte per le barriere di sicurezza tipologia Marcegaglia terza corsia.
Impegno di spesa n. 3515/2021.

PREMESSO CHE

- è necessario attivare la fornitura di materiale per il ripristino delle scorte per le barriere di sicurezza tipologia Marcegaglia installate su alcuni tratti della terza corsia; tale attività è fondamentale per garantire la sicurezza e la conformità delle stesse con le norme della circolazione stradale vigenti, come indicato dettagliatamente negli allegati all'Impegno di Spesa n. 3515/2021;
- la fornitura rientra nel CPV 34928300-1 Barriere di sicurezza;
- l'importo della fornitura è stimato pari a euro 198.926,89 al netto dell'IVA;
- la modalità di acquisizione della fornitura è l'acquisto;
- la fornitura dovrà avvenire entro 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi dalla data indicata nel verbale di avvio dell'esecuzione del contratto;
- la fornitura rientra nell'ambito di competenza dell'Unità Organizzativa Servizi Manutentivi;
- la fornitura in oggetto rientra nella categoria merceologica 05A. FORN070302 - Barriere di sicurezza dell'elenco fornitori della Società;
- è stato emesso l'Impegno di Spesa n. 3515/2021 per un importo complessivo di euro 198.926,89;
- ai sensi del comma 1, dell'art. 51 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la fornitura non è stata suddivisa in lotti separati in quanto per ragioni di efficienza si rende necessaria la gestione unitaria a cura del medesimo Operatore economico;
- si rende quindi necessario procedere all'individuazione dell'Operatore economico a cui affidare la fornitura in oggetto;

CONSIDERATO CHE

- il Responsabile Unico del Procedimento è il rag. Davide Sartelli, come individuato ai sensi dell'Ordine di Servizio n. 5/2017 Prot. Int/414 dd. 06/02/2017;
- il Direttore dell'Esecuzione del Contratto, ai sensi di quanto previsto dalla Nota Int/4843 del 23.12.2016, è il p.t. Giovanni Cante responsabile dell'Unità Organizzativa Servizi Manutentivi;
- il Responsabile Unico del Procedimento ha proposto di avviare una procedura negoziata ai sensi dell'art. 63, comma 3, lettera b) del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., per l'acquisizione della fornitura in oggetto, con affidamento diretto all'Operatore economico Marcegaglia Buildtech S.r.l. in quanto trattasi di consegne effettuate dal Fornitore originario, azienda produttrice degli elementi delle barriere installate nel tratto di terza corsia Lotto III (Alvisopoli- Gonars), destinate al rinnovo parziale e/o all'ampliamento delle strutture già esistenti, e l'eventuale cambiamento di fornitore obbligherebbe la Stazione appaltante ad acquistare forniture con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego e la cui manutenzione comporterebbero, per motivi di fungibilità e certificazione, inefficienza, incompatibilità e difficoltà tecniche sproporzionate rispetto alla scelta. Inoltre l'Operatore economico è certificato sito produttivo per conto di Autostrade per l'Italia per quanto riguarda le barriere integrate parte della fornitura in oggetto, la cui offerta è presente al Prot. Int. 27626/21 dd. 29/07/2021;
- gli elementi essenziali del contratto sono individuati negli allegati all'Impegno di Spesa n. 3515/2021;
- l'Operatore economico è iscritto alla categoria merceologica 05A. FORN070302 - Barriere di sicurezza dell'elenco fornitori della Società;
- il Responsabile Unico del Procedimento, fatte le indagini e verifiche, non ha ritenuto che il trattamento determinato dall'oggetto dell'affidamento ricada nelle fattispecie previste dall'art. 35 del GDPR D. Lgs.

679/16;

- l'esecuzione della fornitura in oggetto non richiede, ai sensi dell'art. 26 co. 3-bis del D. Lgs81/2008 s.m.i., l'elaborazione del documento unico di valutazione dei rischi e, conseguentemente non sussistono costi della sicurezza;

VISTO

- il D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. Codice dei Contratti, ed in particolare gli articoli 29, 30, 32 e 36;
- il D.L. n. 76/2020 convertito con L. n. 120/2020 ed in particolare l'art. 1, commi 1 e 2 lett. a);
- il D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e, in particolare, dell'art. 26;
- la Legge n. 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e, in particolare, dell'art. 3;
- il regolamento sugli Appalti approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 24 luglio 2020 (O.d.S. n. 21/2020 prot. Int/1963 dd. 29.07.2020);
- il regolamento per le procedure di affidamento sotto soglia approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 24 luglio 2020 (O.d.S. n. 21/2020 prot. Int/1963 dd. 29.07.2020), per quanto applicabile nel rispetto del sopravvenuto D.L. n. 76/2020 convertito con Legge n. 120/2020;
- la procura del 28/11/2017, iscritta in data 04/12/2017 alla Camera di Commercio di Trieste al N. 10505 Serie 1T, Prot. Int. 4777/2017, rilasciata al rag. Davide Sartelli, Direttore Esercizio;

RICORDATO CHE

- ai sensi di quanto disposto dall'art. 3 del Regolamento sugli Appalti approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 24 luglio 2020, in ragione della procura del 30/06/2016 Prot. Int/2653/2016 il Direttore Esercizio rag. Davide Sartelli svolge i compiti che il D. Lgs 50/2016 attribuisce alla Stazione Appaltante;
- ai sensi di quanto disposto dall'art. 6 del Regolamento sugli Appalti approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 24 luglio 2020, compete alla Stazione Appaltante la determinazione a contrarre;

TUTTO CIÒ PREMESSO, CONSIDERATO E RICORDATO
IL DIRETTORE ESERCIZIO
DETERMINA

- di avviare una procedura negoziata ai sensi dell'art. 63, comma 3, lettera b) del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., per l'acquisizione della fornitura in oggetto, con affidamento diretto all'Operatore economico Marcegaglia Buildtech S.r.l. in quanto trattasi di consegne effettuate dal Fornitore originario, azienda produttrice degli elementi delle barriere installate nel tratto di terza corsia Lotto III (Alvisopoli- Gonars), destinate al rinnovo parziale e/o all'ampliamento delle strutture già esistenti, e l'eventuale cambiamento di fornitore obbligherebbe la Stazione appaltante ad acquistare forniture con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego e la cui manutenzione comporterebbero, per motivi di fungibilità e certificazione, inefficienza, incompatibilità e difficoltà tecniche sproporzionate rispetto alla scelta. Inoltre l'Operatore economico è certificato sito produttivo per conto di Autostrade per l'Italia per quanto riguarda le barriere integrate parte della fornitura in oggetto, la cui offerta è presente al Prot. Int. 27626/21 dd. 29/07/2021;
- di definire in euro 198.926,89, IVA esclusa, l'importo dell'affidamento;
- di indicare il termine per il completamento della fornitura in 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi dalla data indicata nel verbale di avvio dell'esecuzione del contratto;
- di prevedere l'applicazione delle penali quantificate nell'1‰ (uno per mille) dell'importo dell'affidamento

per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo nel completamento della fornitura oltre il sessantesimo così come determinato al punto precedente;

- di confermare, quali elementi essenziali del contratto, quelli individuati negli allegati all'Impegno di Spesa n. 3515/2021 che contestualmente sono approvati e costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
- di demandare la pubblicazione degli atti relativi alla procedura di affidamento, ai sensi del comma 1, dell'art. 29 del D.L.gs 50/2016 e s.m.i., sul profilo della Società all'Unità Organizzativa "Procedure negoziate sotto soglia" della Direzione Appalti, Lavori, Forniture e Servizi e agli adempimenti inerenti la pubblicazione sul portale "Amministrazione Trasparente" nel rispetto del D. Lgs. 33/2013 e s.m.i. e della Legge 190/2012 e s.m.i.;
- di sospendere l'efficacia della presente determina sino all'avvenuto positivo processamento dell'Impegno di Spesa n. 3515/2021 da parte della Direzione Amministrazione Finanza e Controllo.

Con la sottoscrizione della presente determina a contrarre il Responsabile Unico del Procedimento e la Stazione appaltante dichiarano che non sussiste un conflitto di interessi ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. tra essi e l'Operatore economico che è stato indicato.

Il Direttore Esercizio
e Responsabile del Procedimento
ing. Davide Sartelli

Palmanova, 20 agosto 2021
ESE/fb/adl

Pubblicato sul profilo del Committente ai sensi dell'art. 29 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. in data 13/10/2021